



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DEL SINDACO

### SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE Servizio SUAP e Commercio

N. 546 DEL 28/08/2019

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA DI MONTICELLI – 31 AGOSTO 2019**

#### IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto numero 152 del 15.07.2019 ha approvato il programma degli eventi del periodo estivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione delle *Notti Bianche*, manifestazioni volte a valorizzare e animare, oltre al centro storico, anche altri quartieri cittadini più periferici.

#### RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità, soprattutto con riferimento alle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è di norma generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO che sabato 31.08.2019 si svolgerà la manifestazione *Notte Bianca di Monticelli*, con animazioni e trattenimenti nel popoloso quartiere di Monticelli durante le ore serali e notturne e che tale manifestazione richiamerà flussi di turisti e visitatori;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento di tale predetta manifestazione, da un lato, non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio Cultura, Turismo, Eventi e Quintana, tenutasi in data 26.08.2019, con specifico riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi e considerati i correlati aspetti organizzativi e procedurali.

VISTA la Circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ove evidenzia “*la necessità di qualificare gli aspetti di safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security*” nella gestione delle pubbliche manifestazioni;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, dispone, tra l'altro, che: “... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti*” (comma 5);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e per il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, durante tutto lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, in tutto il quartiere di Monticelli, così come delimitato nel *Programma innovativo in ambito urbano “Contratto di quartiere II” – Variante al P.E.E.P e al P.P.E. in località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano “Contratto di quartiere II”*, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

ORDINA

In occasione dello svolgimento delle manifestazione **Notte Bianca di Monticelli**, che si terrà sabato 31.08.2019 nel quartiere di Monticelli:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree dell'esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso di vendita per asporto purché la consumazione non avvenga in luogo pubblico;
- 6) di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del quartiere di Monticelli, così come delimitato nel *Programma innovativo in ambito urbano "Contratto di quartiere II" – Variante al P.E.E.P e al P.P.E. in località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano "Contratto di quartiere II"*;
- 7) è altresì previsto:
  - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
  - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
  - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità **dalle ore 15:00 di sabato 31 agosto alle ore 6:00 di domenica 1 settembre 2019** in tutto il quartiere di Monticelli, così come delimitato nel *Programma innovativo in ambito urbano "Contratto di quartiere II" – Variante al P.E.E.P e al P.P.E. in località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano "Contratto di quartiere II"*;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa:
- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
- al Servizio SUAP;
- Servizio Cultura, Turismo, Eventi e Quintana;
- al Servizio Comunicazione;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno;
- venga trasmessa al Questore di Ascoli Piceno;

**IL SINDACO**

**Marco Fioravanti**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*